

## **TI\_GERICHTE 34.2001.66 vom 16. April 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-04-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2001.66](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2001.66)

FR: TI\_GERICHTE 34.2001.66 du 16 avril 2002

IT: TI\_GERICHTE 34.2001.66 del 16 aprile 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 1 sul libero passaggio.

#### **E. 3**

gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi; 4.gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti." - che a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000 " In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC). I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni." - che giusta l'art. 25a LFLP competente *ratione loci* a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza *ratione materiae* è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parti alla procedura anche le istituzioni di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, *La prevoyance professionnelle et le divorce*, in: *Le nouveau droit du divorce*, Publication CEDIDAC 41, Lausanne 2000, p. 253); - che l'art. 22a LFLP dispone che " In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2. Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza; b. la data e l'importo dell'ultima

prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata. Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data. La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione. I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995." - che nella fattispecie in esame, i coniugi \_\_\_\_\_ hanno contratto matrimonio il \_\_\_\_\_ 1992, quindi anteriormente all'entrata in vigore della LFLP (1. gennaio 1995) e che al momento del matrimonio \_\_\_\_\_ era assicurato presso un istituto di previdenza (XVII, XXIV); - che essendo tuttavia conosciuto l'importo della prestazione d'uscita di \_\_\_\_\_ al momento del matrimonio e non avendo l'interessato cambiato istituto di previdenza tra la data del matrimonio e il 1. gennaio 1995, l'importo di fr. 8'018 comunicato dalla Cassa pensione di \_\_\_\_\_ (XXIV) é determinante ai fini della quantificazione della prestazione d'uscita al momento del matrimonio (cfr. art. 22a cpv. 1, seconda frase LFLP; cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: RSA 2000, p. 253); - che dagli atti e dagli accertamenti esperiti dal TCA emerge che la prestazione d'uscita di \_\_\_\_\_ al momento del divorzio corrisponde all'importo di fr. 25'231.70 comunicato dalla Cassa pensione \_\_\_\_\_ (XXII), alla quale, come visto, la Fondazione di libero passaggio di \_\_\_\_\_ (cui a sua volta era stata trasferita la prestazione di libero passaggio di fr. 16'776 da parte della Cassa pensioni \_\_\_\_\_ presso cui l'interessato era assicurato al momento del matrimonio) e la Fondazione istituto collettore LPP di \_\_\_\_\_, Amministrazione conti di libero passaggio (a cui la Fondazione collettiva LPP della \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ avevano a loro volta versato le prestazioni di libero passaggio di fr. 511.75 rispettivamente di fr. 2'958.65), avevano trasferito, nell'ottobre 1995 rispettivamente nel marzo 2001, le rispettive prestazioni di libero passaggio ammontanti a fr. 19'717.80 e a fr. 3'536.20 (X, XIII); - che per quanto riguarda ora la determinazione della prestazione d'uscita di \_\_\_\_\_ da dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, una volta stabilito l'ammontare della prestazioni al momento del matrimonio e del divorzio, alla prestazione d'uscita al momento del matrimonio devono essere aggiunti gli interessi maturati al momento del divorzio. Il tasso d'interesse applicabile è pari al 4% (art. 22 cpv. 2 LFLP, 26 cpv. 3 LFLP, art. 12 OPP2, 8a OLP; cfr. Baumann/Lautenburg, Darfs ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, FAMRA 2000, pag. 194; Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 69; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999 pagg. 59-60; Schneider/Bruchez, op. cit., pag. 253); - che in casu il matrimonio è stato contratto nel 1992 ed è stato sciolto per divorzio nel 2001. La prestazione d'uscita di \_\_\_\_\_ al momento del matrimonio deve pertanto essere aumentata di fr. 3'394.10 ( $8'018 \times 0.423312 =$  ; cfr. Stauffer/Schätzle, Zurigo 2001, tabella

47, durata 9 anni, tasso 4%, fattore 1.423312); - che ne consegue che l' avere di \_\_\_\_\_ accumulato durante il matrimonio, corrispondente alla differenza tra la prestazione d'uscita al momento del divorzio (fr. 25'231.70) e la prestazione d'uscita al momento del matrimonio (8'018) più gli interessi (fr. 3'394.10), deve essere cifrato in fr. 13'819.60; - che di conseguenza, posta la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, il credito a favore di \_\_\_\_\_ è pari a fr. 6'909.80 (13'819.60: 2); - che per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l' avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, RSA 2000, p. 258); - che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio; - che, come visto, \_\_\_\_\_ dal 6 febbraio 2002 dispone di un conto di libero passaggio presso la Fondazione di libero passaggio di \_\_\_\_\_ (XXIII), dove dovrà pertanto essere trasferito l'importo di fr. 6'909.30 a suo favore.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.